N. R.G. 2043/2024

Avv. Luciano Asaro
Patrocinante in Cassazione
Piazza Regina, 35
91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel Pax 0923 941139 329 9711365



TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2043/2024

tra

RICORRENTE

е

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE E DEL MERITO

RESISTENTE

Oggi **22 ottobre 2024**, alle ore 9.25, innanzi al Giudice Cinzia Immordino, sono comparsi:

• personalmente con l'avv. ASARO;

Per il MINISTERO DELLA ISTRUZIONE E DEL MERITO la dott.ssa MONTANTI.

L'avv. Asaro insiste in ricorso, rappresentando che dopo il deposito del ricorso è stato pubblicato un ulteriore bollettino ed in ragione della fallacia dell'algoritmo la ricorrente è stata nuovamente scavalcata da soggetti privi di specializzazione su sostegno, come da documentazione che esibisce e di cui chiede l'autorizzazione al deposito telematico. Non contesta la presenza di soggetti titolari di l. 104. Rileva altresì che controparte nulla ha dedotto in ordine all'accantonamento di posti in favore di riservisti sicchè deve darsi per non contestato che non siano stati accantonati. Sul periculum sottolinea che la supplenza è terminata in data 14 ottobre u.s. con il rischio di non poter aggiornare il punteggio senza percepire stipendio.

La dott.ssa Montanti rileva che l'algoritmo è tarato in tal modo secondo le linee ministeriali e che all'esito del primo bollettino gli incarichi sono stati assegnati a titolari di l. 104, rimettendosi al GL sulla produzione dei nominativi non allegati per ragioni di privacy; sulla riserva si riporta alla propria memoria nonché sul periculum rilevando che la docente potrà essere destinataria di nuovi incarichi durante l'anno scolastico.

L'avv. Asaro dichiara di non contestare la presenza di soggetti titolari di l. 104 con riferimento al primo bollettino.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, autorizza il deposito telematico della documentazione oggi esibita da parte ricorrente e si ritira in camera di consiglio.

Riaperto il verbale alle ore 13, assenti le parti

OSSERVA

docente precaria di scuola primaria - posto Con ricorso ex art. 700 c.p.c. sostegno, con titolo conseguito con TFA italiano, rientrante nelle GPS della provincia di Trapani, nella fase 1/A (classe di concorso denominata ADEE), posizione 116 e punteggio 163.50, ha chiesto "IN VIA PRINCIPALE, previa disapplicazione dei 3 bollettini di nomina indicati in premessa, con decreto inaudita altera parte, ordinare al Ministero ed agli enti periferici convenuti di conferire alla ricorrente, per il corrente anno scolastico 2024/2025, fino al termine delle attività didattiche (ossia al 30 giugno o al 31 agosto), un incarico in una scuola sita nel suo comune di residenza, ossia Mazara del Vallo, o, in subordine, in una delle altre scuole indicate dalla ricorrente nella propria domanda inviata il 06/08/2024, tramite il portale di istanze on line, secondo le tabelle di vicinorietà rispetto al predetto comune di residenza, per la classe di concorso scuola primaria - posto sostegno (ADEE); e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, in cui confermare il provvedimento emanato con detto decreto inaudita altera parte; IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, e quindi, in accoglimento del ricorso cautelare proposto, previa disapplicazione dei 3 bollettini di nomina indicati in premessa, ordinare agli enti resistenti di conferire alla ricorrente, per il corrente anno scolastico 2024/2025, fino al termine delle attività didattiche (ossia al 30 giugno o al 31 agosto), un incarico in una scuola sita nel suo comune di residenza, ossia Mazara del Vallo, o, in subordine, in una delle altre scuole indicate dalla ricorrente nella propria domanda inviata il 06/08/2024, tramite il portale di istanze on line, secondo le tabelle di vicinorietà rispetto al predetto comune di residenza, per la classe di concorso scuola primaria - posto sostegno (ADEE); adottando ogni consequenziale provvedimento". Ha infatti esposto:

- di aver presentato domande per le supplenze GPS 2024/2026 inserendo la riserva di legge come invalido civile ex art. 68/99 e la presenza di un figlio minore di 3 anni di età;
- di non aver ricevuto incarico all'esito di tre bollettini (oggi, quattro, giusta la produzione in udienza);
- di essere stata superata da colleghi con punteggio inferiore e addirittura privi del titolo di sostegno;

lamentando l'illegittimità del sistema informatizzato poichè affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, ha allegato fumus e periculum necessari ai fini della concessione della misura.

Il MIM nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Com'è noto, i presupposti (concorrenti) della tutela cautelare prevista dall'art. 700 c.p.c. sono il *fumus boni iuris*, ovvero la probabile esistenza del diritto fatto valere, ed il *periculum*

in mora, vale a dire il pericolo di un pregiudizio ad un tale diritto, avente i caratteri dell'imminenza e della irreparabilità, che potrebbe verificarsi per il ritardo del provvedimento definitivo a causa della lentezza del procedimento ordinario. Essi sussistono entrambi.

Quanto al fumus, incontestato che gli assegnatari dei posti all'esito del primo bollettino fossero tutti titolari di l. 104/1992, risulta documentalmente - dalla seconda convocazione in poi (cfr., doc. allegata al ricorso ed esibita all'odierna udienza) - che i posti pubblicati successivamente come disponibili proprio presso istituti di Mazara del Vallo siano stati assegnati a docenti con punteggio inferiore.

A fronte di tale macroscopica incongruenza, nulla ha dedotto il MIM né in punto di fatto né in punto di diritto, se non invocando il funzionamento dell'algoritmo.

In pratica, l'esito negativo di un primo turno di conferimento delle supplenze viene considerato come una rinuncia. Dunque, qualora le preferenze espresse dal primo aspirante in graduatoria non corrispondano alle sedi disponibili, l'aspirante non è destinatario di alcuna assegnazione ed è considerato rinunciatario, venendo conseguentemente escluso dalle successive convocazioni, anche ove, come nel caso di specie, dovessero successivamente rendersi disponibili cattedre per i quali il docente aveva espresso la propria preferenza.

I soggetti rinunciatari sono esclusi dalle tornate di nomina successive in forza dell'art. 12 comma 10 dell'OM 12/2022 che recita: "La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura".

Deve pertanto ritenersi sussistente il fumus boni iuris della ricorrente al riconoscimento dell'incarico liberatosi in seconda convocazione.

Quanto al periculum in mora, esso si ritiene sussistente non tanto per la perdita della retribuzione derivante dal mancato svolgimento dell'incarico di supplenza (danno di natura meramente patrimoniale e quindi inidoneo di per sé solo ad integrare il periculum), ma soprattutto perché il sistema sopra delineato, da un parte, avrebbe avuto il nefasto effetto di espungere definitivamente dalle graduatore il impedendogli di conseguire ulteriori incarichi di supplenza che dovessero liberarsi e, dall'altra, è suscettibile di riverberare i propri effetti anche pro futuro, atteso che altri docenti, chiamati in preferenza rispetto al ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore e il collocamento in posizione inferiore nelle GPS, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

Al contrario, il ricorrente non avrà maturato il punteggio relativo al servizio per l'a.s. 2024/2025), con grave pregiudizio per il futuro in quanto perderà molte posizioni, atteso che altri candidati di fatto lo "scavalcheranno" in graduatoria ed è evidente che un simile danno è difficilmente risarcibile e quantificabile per equivalente.

L'accertata sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora determina l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Visto l'art. 669 septies, secondo comma, c.p.c., vanno emesse le statuizioni relative alle spese di lite, che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.O.M.

- 1) ordina all'amministrazione resistente di assegnare alla ricorrente l'incarico su cattedra fino al termine delle attività didattiche (30/06) ovvero, in subordine, un incarico a tempo determinato, di durata annuale (30/08), compresi gli spezzoni, in via prioritaria per ordine di preferenza espresso presso una qualsiasi Istituzione scolastica ricompresa tra le sedi indicate in domanda, tra quelle disponibili per il secondo turno di nomina per l'a.s. 2024/2025 o in subordine per i turni successivi, con conseguente riconoscimento del relativo intero punteggio;
- 2) Condanna il MIM al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in favore dell'avv. Luciano Asaro dichiaratosi antistatario in oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Marsala, 22.10.2024

Il Giudice

-Cinzia Immordino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Cinzia Immordino** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.